



ra in vigore le condizioni sindacate, usualmente praticate dall'U. N. F., per operazioni del genere, avendo i singoli assegnatari completamente esauriti - con la cumata trasformazione - le disponibilità calcolate ai sensi del "noto" Regolamento per i mutui al personale".

La Cooperativa mutuataria che intende procedere, ai sensi dell'art. 139 del citato R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, all'assegnazione ai Soci delle singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato sociale, ha ora diritto che venga effettuato il frazionamento dei mutui e la ripartizione delle relative ipoteche, con il riconoscimento dei soci assegnatari delle singole porzioni dell'immobile ipotecato quali acollatori delle rispettive quote di mutuo.

Il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Sovvenzionata - Div. XVI bis - con lettera n. 14260 in data